

sta domanda, perchè il decreto luogotenenziale del 21 febbraio 1861 possa avere forza di legge presso la Corte dei conti.

PIROLI. Io penso che il rinvio al ministro dei lavori pubblici come è formulato dal relatore non può avere nessuna reale efficacia. È impossibile che il Ministero possa per autorità propria attribuire virtù di legge al decreto di cui ha parlato il relatore, ove non l'abbia per sè.

D'AYALA, relatore. Noi abbiamo anche esempi su questo argomento, poichè in Napoli un decreto della medesima luogotenenza in data, se non m'inganno, del 17 febbraio 1861, sopprimeva le corporazioni religiose, e la soppressione è avvenuta.

Se è avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose nelle provincie meridionali in virtù di un decreto del luogotenente del 17 febbraio 1861, io debbo credere che si vorrà anche considerare come efficace il decreto del 21 febbraio a favore degli ufficiali dei lavori pubblici. Oltre di che, se il ministro, come certamente nessuno di noi potrebbe richiedere, non ha la facoltà di mutare in legge il decreto del 21 febbraio 1861, che però fu un decreto di un luogotenente e aveva qualche cosa di legislativo, nonostante che noi da pochi giorni ci fossimo qui radunati, pur tuttavolta il ministro potrebbe, se crede, nella sua coscienza e nella sua giustizia, far mutare in legge il decreto del 21 febbraio 1861.

FIASTRI. Io non entro nella questione che ha mossa l'onorevole Piroli; dirò solo che se questo decreto ha forza di legge, la stessa Corte dei conti potrà giudicarlo, e se la Corte dei conti non lo giudica tale, non credo che lo possa giudicare tale nemmeno il ministro. Ma la Camera, ove fosse compresa dalla giustizia di quelle disposizioni, potrebbe inviare questo decreto della luogotenenza di Napoli al Governo, perchè ne facesse soggetto di una legge speciale.

In questo caso io chiamerei l'attenzione della Camera e del Governo sopra molti altri casi analoghi che si verificano in altre provincie per difetto di leggi preesistenti. Vi sono moltissimi impiegati i quali si trovano in questa condizione anormale, in guisa che dopo un lunghissimo servizio di oltre quarant'anni, per difetto di leggi preesistenti, alle quali leggi suppliva il potere del principe assoluto, si trovano oggi di fronte a delle difficoltà, per cui la Corte dei conti, pur riconoscendo giustissime le ragioni loro per avere un diritto alla pensione, non può, appunto per difetto di leggi speciali, accordare la pensione. E così in questo caso, il difetto di una legge si oppone alla giustizia.

Io ripeto quindi che, se il Governo e la Camera vorranno prendere in considerazione questo reclamo, debbono estenderne le disposizioni a questi casi che si verificano in molte altre provincie, e che io qui non verrò accennando, non credendo che sia ora opportuno di venire a discutere in modo col partiare e speciale di

queste fattispecie, fino a che non sia pronunciato il verdetto della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro d'agricoltura e commercio.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Io credo che la differenza di valore del decreto del 17 febbraio 1861 di soppressione delle corporazioni religiose, come di tanti altri decreti luogotenenziali, e del decreto del 21 febbraio 1861, citato dall'onorevole relatore, dipenda dalla notissima data del 18 febbraio 1861. Tutti sanno che la luogotenenza ed il Governo centrale, allora sedente a Torino, conservavano dei poteri legislativi sino all'apertura del Parlamento. Il giorno 17 febbraio 1861 si aprirono le Camere, ed è questa un'epoca nota, come quella che fece cessare tutte le attribuzioni legislative che esercitava il potere centrale, e che erano anche riferibili alla luogotenenza. Ed è questa la ragione per cui trovate sotto la data del 17 febbraio 1861 un gran numero di decreti, perchè tutto ciò che era stato preparato di lavoro per fare delle cose utili e stabili, fu accelerato e pubblicato colla data di quel giorno. Non si può per conseguenza dubitare che il decreto luogotenenziale che porta la data del 21 febbraio 1861 non ha forza di legge.

Quanto poi alla raccomandazione che si farebbe trasmettendo la petizione al ministro dei lavori pubblici, essa si attiene al merito della questione: ed a me pare che sieno sensatissime le osservazioni fatte dall'onorevole Fiastri, vale a dire che, prima che la Camera pronunci un voto sopra il merito della petizione, occorrono maturi esami. Trasmettere la petizione al Ministero dei lavori pubblici mentre non si possono dar pensioni a questi impiegati per difetto di legge, sarebbe un invito a presentare un progetto di legge alla Camera.

La Camera, quando si tratta di assegnare delle pensioni, deve andar guardando, massime nelle circostanze finanziarie in cui siamo. Non dico che debba negarle, perchè possono esservi delle ragioni per determinare la Camera a fare delle eccezioni alla regola d'economia che si è imposta, ma dico che deve piuttosto maturare la cosa. Siccome però le onorevoli persone che sostengono la petizione sono in condizione, come membri del Parlamento, di presentare un progetto di legge di iniziativa parlamentare, non si troverebbe ragione di prendere una deliberazione precipitata inviando la petizione al ministro dei lavori pubblici.

Quindi si potrebbe passare all'ordine del giorno, il che non toglierebbe in modo alcuno che il ministro dei lavori pubblici, senza la raccomandazione della Camera, presentasse un progetto di legge, qualora esso creda di doverlo fare per iniziativa governativa; e per il mio collega assente io non avrei difficoltà di assumere questo impegno morale, cioè di esaminare la cosa per vedere se sia da presentare un progetto di legge al proposito.